



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – PROTEZIONE CIVILE
SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA – PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 73

Porto Mantovano, il 29/08/2026

**OGGETTO: EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 28 AGOSTO 2026 -
MISURE URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ -
CHIUSURA TEMPORANEA DEI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI
PUBBLICHE COMUNALI E AREE CIMITERIALI.**

IL VICE SINDACO

PREMESSO CHE

- nella giornata del 28 agosto 2026 il territorio del Comune di Porto Mantovano è stato interessato da un evento meteorologico di eccezionale intensità, caratterizzato da fortissime raffiche di vento riconducibili a fenomeni vorticosi, che ha provocato diffuse situazioni di criticità sul territorio comunale;
- in particolare, a seguito dell'evento sono stati riscontrati lo schianto e lo sradicamento di alberi, la rottura e caduta di rami, nonché ulteriori danneggiamenti a carico del patrimonio arboreo comunale, interessando anche parchi, giardini e aree verdi pubbliche nonché i due cimiteri comunali;
- gli effetti prodotti dall'evento meteorologico rendono necessario procedere con urgenza alla verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza delle alberature presenti nelle aree maggiormente interessate, non potendosi allo stato escludere la presenza di rami spezzati o sospesi, alberature inclinate, apparati radicali compromessi ovvero altri elementi suscettibili di cedimento improvviso (es. elementi di copertura di alcuni manufatti di proprietà pubblica);

CONSIDERATO CHE

- le condizioni sopra descritte determinano una situazione di potenziale grave pericolo per l'incolumità delle persone che accedano o sostino all'interno dei parchi, dei giardini e delle altre aree verdi pubbliche comunali, nonché delle aree cimiteriali;
- appare pertanto necessario, nelle more dell'esecuzione delle verifiche tecniche e degli interventi urgenti di rimozione e messa in sicurezza, impedire temporaneamente l'accesso della popolazione alle predette aree;
- la particolare estensione territoriale delle aree interessate e la necessità di effettuare verifiche puntuali sulle alberature non consentono, nell'immediatezza, di escludere con sufficiente grado di sicurezza situazioni di pericolo anche nelle aree nelle quali non risultino evidenti schianti o danneggiamenti;

RITENUTO

pertanto necessario adottare, in via contingibile e urgente e secondo il principio di precauzione, un provvedimento temporaneo di chiusura dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche comunali, nonché aree cimiteriali limitatamente al tempo strettamente necessario all'effettuazione delle verifiche e degli interventi di prima messa in sicurezza;

DATO ATTO

che l'urgenza di provvedere a tutela della pubblica incolumità non consente la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”, e in particolare gli artt. 3, 6 e 12;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale Lombardia 29 dicembre 2021, n. 27, recante “Disposizioni regionali in materia di protezione civile”, e in particolare l'art. 7;
- il vigente Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata e fino a revoca della presente ordinanza, la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi pubbliche comunali e aree cimiteriali comunque denominate, presenti sul territorio del Comune di Porto Mantovano.
2. Nelle aree verdi pubbliche non fisicamente recintate o per le quali non sia possibile disporre la materiale chiusura degli accessi, è fatto divieto di accesso, transito e permanenza sino alla revoca del presente provvedimento.
3. Il divieto di cui ai punti precedenti non si applica al personale comunale, alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al personale e ai volontari appartenenti al sistema di Protezione Civile, al personale sanitario e di soccorso, nonché ai tecnici, alle imprese e agli operatori incaricati dal Comune delle attività di verifica, rimozione e messa in sicurezza, limitatamente allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali o degli interventi autorizzati e nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.
4. Gli uffici comunali competenti provvederanno, con la massima tempestività, alle verifiche delle condizioni delle alberature e delle aree interessate, nonché all'esecuzione o all'affidamento degli interventi urgenti necessari alla rimozione delle situazioni di pericolo.
5. La riapertura dei singoli parchi, Giardini, aree verdi e aree cimiteriali potrà essere disposta progressivamente, anche prima della revoca generale della presente ordinanza, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche tecniche e dell'avvenuta eliminazione delle condizioni di pericolo eventualmente rilevate.

RACCOMANDA

alla cittadinanza, sino al completamento delle verifiche conseguenti all'evento meteorologico, di adottare particolare prudenza anche nelle altre aree pubbliche caratterizzate dalla presenza di alberature, evitando in particolare di sostare in prossimità di alberi che presentino inclinazioni, rami spezzati o altre evidenti condizioni di danneggiamento e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo agli uffici comunali competenti.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia comunicato preventivamente al Prefetto di Mantova, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Mantova, alla Questura di Mantova, alla Stazione Comunale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale;
- che il Settore comunale competente provveda alla collocazione, ove possibile, di transenne, nastri, cartelli e ogni altra misura utile a rendere conoscibile l'interdizione delle aree;
- che il Comando di Polizia Locale vigili sull'osservanza del presente provvedimento;

- che sia assicurata la massima diffusione dell'ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e attraverso i canali informativi e di comunicazione del Comune.

RENDE NOTO

- che, salvo che il fatto costituisca più grave illecito, l'inosservanza della presente ordinanza è soggetta alle conseguenze previste dalla normativa vigente;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 29/08/2026

IL VICE SINDACO

MARI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)